



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO  
Frazione Pagliaroli  
C.F. 80004350676  
Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)  
Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

### ORDINANZA

N. 2

del 23-06-2021

Reg. Gen. 2

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> OBBLIGHI DI CUSTODIA DI GREGGI E DIVIETO DI INGRESSO, TRANSITO, SOSTA E PASCOLO NON AUTORIZZATO NELL'ABITATO URBANO IN TERRITORIO DI CORTINO A TUTELA DEL DECORO E DELLA SALUTE PUBBLICA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IL SINDACO

**Premesso** che sul territorio di Cortino insistono numerose aziende ovine ed è necessario il sostegno alla crescita delle stesse e l'agevolazione delle attività annesse e connesse come quella dello spostamento delle greggi ma anche l'individuazione di regole necessarie alla tutela del decoro urbano e la salute dei cittadini;

**Considerati** i problemi di decoro e igiene pubblica causati dal transito delle greggi all'interno del perimetro urbano, ma anche la necessità di garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa degli allevatori che spesso per agevolare gli spostamenti conducono le greggi a transitare in alcune strade urbane;

**Verificato** che nel centro abitato del Capoluogo sono stati segnalati, da qualche tempo, ripetuti attraversamenti delle greggi e dei cani che li accompagnano, nonché stazionamenti in spazi vicini alle abitazioni, con conseguenza allarmanti in termini di salute pubblica, specie per le deiezioni incontrollate, parassiti e finanche sicurezza urbana per la compresenza di cani pastore e bambini che, specialmente in estate, sono soliti giocare anche in spazi aperti in paese;

**Ricordato** l'articolo 184 del Codice della strada *“Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi:*

*1 Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.*

*2 La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.*

*3 Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152 ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.*

*4 A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.*

*5 Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.*

*6 I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.*

*7 Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.*

*8 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 ad Euro 155,00”;*

**Considerato**, in particolare, che un gregge staziona in immobile e in spazi interni al paese, mentre non risulta a questo Ente un codice della stalla a nome dell'allevatore cui lo stesso è riferibile;

**Ritenuto** necessaria, sotto tale riguardo, anche la valutazione dell'ufficio igiene pubblica e del servizio veterinario della ASL di Teramo, atteso che sembrano da verificare anche il benessere animale e la compatibilità tra la conduzione dell'allevamento e la contiguità del centro abitato;

**Valutata** l'opportunità di provvedere, medio tempore, per scongiurare il pericolo di inconvenienti di ordine igienico-sanitario, almeno fino a valutazione da parte delle Autorità competenti;

**Ordinanza SINDACO n.1 del 22-06-2021 COMUNE DI CORTINO**

**Visti:**

- il DPR 320/54, artt. 41, 42, 43,
- il Decreto attuativo del Ministero dell'interno del 05.08.2008;

**Visti** l'art. 50 comma 5 del Testo unico enti locali, D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

per tutto il periodo estivo, quindi fino al 30 settembre 2021:

1. Si fa divieto di transito e di pascolo nel centro abitato cittadino;
2. Si fa obbligo a coloro che conducono le greggi e gli armenti di individuare percorsi alternativi per il passaggio del bestiame;
3. Laddove non esistessero percorsi alternativi, il passaggio del bestiame sarà consentito previa richiesta da inviare all'Ente almeno tre giorni prima della data prevista per il transito, indicando il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi, con la prescrizione di garantire che gli animali non siano infestati da zecche e parassiti vari e della pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi;
4. Si fa comunque obbligo di osservare, nella sosta e negli stazionamenti, la normativa di settore e le buone regole per il benessere animale, provvedendo alla loro continua custodia ed evitando lo sconfinamento degli animali, anche dei cani, nell'abitato e negli spazi privati.

**Dispone**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza conseguirà l'obbligo di rifondere le spese sostenute dall'amministrazione per la pulizia dei luoghi.

**Modalità di pagamento e ricorso**

Avverso le sanzioni irrogate per la violazione della presente ordinanza è ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), come per legge, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà la estinzione del rapporto obbligatorio.

Il pagamento dell'importo predetto pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

**Ordinanza SINDACO n.1 del 22-06-2021 COMUNE DI CORTINO**

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determinerà con Ordinanza-ingiunzione motivata la somma dovuta per la violazione, o altrimenti emetterà Ordinanza motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze - ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza-Ingiunzione notificata. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

#### **Dispone che**

La presente ordinanza sia trasmessa agli organi tutti preposti al controllo e resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune e ne sia data massima diffusione.

#### **Manda**

- alla ASL di Teramo, servizio veterinario e servizio di igiene pubblica;
- al Comandante della locale caserma Carabinieri;
- al Prefetto di Teramo

per gli eventuali adempimenti di competenza.

Dalla sede municipale, 22 giugno 2021

IL SINDACO

Gabriele Minosse

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Minosse Gabriele

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-06-2021 al 08-07-2021.  
Cortino 23-06-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

Copia conforme all'originale.

Cortino \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

\_\_\_\_\_